

SISTEMA SOSTA E MOBILITÀ S.P.A.

Via Gen. Carlo Caneva, 1/2 – 33100 UDINE



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI ARREDI
PER UFFICI *AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI*, OVVERO PRODOTTI
CON MATERIALI E PROCESSI PRODUTTIVI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE,
AI SENSI DELL'ART. 68-BIS DEL D.LGS. 163/06 E SMI C/O
LA NUOVA SEDE AMMINISTRATIVA DI SSM SPA IN P.ZA PRIMO MAGGIO A UDINE

Cod. CIG 6671264535

Udine, aprile 2015

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

La trattativa ha per oggetto l'affidamento della fornitura, montaggio e posa in opera di arredi per uffici ambientalmente sostenibili, ovvero prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale, ai sensi dell'art. 68-bis del D.Lgs. 163/06 e smi c/o la nuova sede amministrativa di SSM SpA in P.za Primo Maggio a Udine.

Le somme a disposizione ammontano ad € 49.000,00 (quarantanovemila/00) IVA esclusa compresi gli oneri per la sicurezza pari € 1.000,00 (mille/00) non soggetti a ribasso.

L'importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per dare la fornitura finita a regola d'arte, ivi comprese le spese generali e l'utile d'Impresa.

Il costo su indicato comprende quindi gli oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e smi nonché, sono da intendersi a totale carico dell'Impresa Appaltatrice, il censimento delle attrezzature, i materiali di minuteria e le attrezzature, principali ed accessorie, l'intera manodopera (*tecnici ed esperti*), i viaggi e le relative trasferte del personale dipendente necessari per l'esecuzione delle opere.

ART. 2 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura è affidata "a misura" in base alle quantità presunte e non vincolanti di cui all'Allegato 2 al Capitolato Speciale d'Appalto – Elenco prezzi unitari e quantità presunte. L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/06 e smi, sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso.

ART. 3 – REQUISITI DELLA DITTA APPALTATRICE

Oltre ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e smi, così come indicato nella lettera di invito la ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA per attività inerente l'appalto in oggetto;
- aver svolto nell'ultimo triennio forniture analoghe a quella in oggetto per un importo pari o superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa;
- *eventuale* certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 della ditta partecipante alla procedura;
- certificazioni di sistema ambientale UNI EN ISO 14001 delle ditte produttrici dei prodotti offerti (*arredi e sedute*);
- dotazione di idonea attrezzatura di proprietà inerente il regolare svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

ART. 4 – MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche e le dimensioni degli arredi oggetto della presente procedura vengono individuate nell'allegato 1 al presente Capitolato e nei relativi elaborati grafici P.1, P.2 e P.3 .

La ditta Appaltatrice dovrà procedere alle seguenti attività:

- rilievo metrico esecutivo, entro 7gg dalla comunicazione di affidamento;
- redazione del progetto esecutivo degli arredi (*comprensivo delle schede tecniche degli arredi, di idonea campionatura di colori e materiali e dei certificati/attestazioni di conformità alle norme tecniche*), entro 15gg dalla comunicazione di affidamento;
- fornitura, installazione e collaudo, entro 60gg dalla comunicazione di affidamento.

Si intende compresa nella fornitura l'esecuzione della formazione dei dipendenti di SSM SpA sul corretto utilizzo delle sedute operative nonché della propria postazione di lavoro in generale in termini di ergonomia. Tale attività dovrà essere svolta da personale qualificato ed avrà una durata pari ad 1 ora per due gruppi di persone.

Gli articoli dovranno essere coperti da garanzia per vizi e difetti per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo oltre ad eventuali periodi integrativi proposti in sede d'offerta dalla Ditta Appaltatrice. Nel suddetto periodo la ditta Appaltatrice è, pertanto, obbligata ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i vizi e difetti che si manifestassero in tale periodo e, ove necessario, a sostituire parti o l'intero bene con altri nuovi.

In caso di ritardo nell'esecuzione del contratto saranno applicate le penali così come previsto al successivo art. 14.

REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI OFFERTI

Gli articoli oggetto della fornitura dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio e prodotti da

primarie aziende nazionali o internazionali, i materiali dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle legge, dal presente Capitolato e relativi allegati e devono essere in possesso delle certificazioni di cui alle norme tecniche di seguito riportate.

Gli arredi devono rispettare tutti i requisiti previsti dal DM 2 ottobre 2000 e del D.Lgs. 81/08 e smi. Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l'utilizzatore può entrare in contatto durante l'uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali; tale requisito è soddisfatto quando:

- la stabilità è conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi d'arredo;
- tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati; in particolar modo bordi ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio > 2 mm;
- la distanza di sicurezza tra eventuali parti mobili e regolabili deve essere progettata e realizzata in modo da minimizzare rischi di lesioni e movimenti non volontari. In particolare la distanza tra eventuali parti mobili accessibili, deve essere < 8 mm. o > 25 mm. in qualsiasi posizione durante il movimento;
- eventuali sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti accidentali;
- le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l'intrappolamento delle dita durante l'uso;
- le estremità di eventuali componenti cavi devono essere chiuse o tappate;
- il vetro costituente piani, ante o altre superfici con area superiore o uguale a 0,1 mq. deve essere di tipo temprato, come definito dalla UNI EN 12150 o di tipo stratificato, come definito dalla UNI EN ISO 12543. Possono essere utilizzate pellicole per migliorare le prestazioni delle lastre di vetro in termini di resistenza all'urto e di modalità di rottura. Tali prestazioni possono essere determinate secondo quanto previsto dalla UNI EN 12600;
- i materiali combustibili devono soddisfare le classi di reazione al fuoco previste dal DM 22 febbraio 06 "Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici";
- le emissioni di formaldeide dei pannelli a base di legno, testati secondo la norma UNI EN 717-2, non devono superare il valore di 3,5 mg/m²h come previsto dal DM 10 ottobre 2008;
- eventuali predisposizioni per cablaggi presenti nei mobili, devono essere conformi a eventuali indicazioni della norma CEI 64-11.

I prodotti inoltre devono rispettare le caratteristiche dimensionali previste dalle normative vigenti per i vari elementi d'arredo:

- UNI EN 527-1 per tavoli da lavoro e scrivanie;
- UNI EN 1335-1 per le sedute da lavoro;
- UNI EN 13761 per le sedie per visitatori.

Dovrà essere inoltre garantito in rispetto delle seguenti norme tecniche:

- tavoli da lavoro e scrivanie UNI EN257-1/2/3, UNI EN 12720, UNI EN 13721, UNI EN 13722, UNI EN 15187, UNI 9242 e UNI 10944;
- mobili e contenitori UNI EN 14073-2/3, UNI EN 14074, UNI EN 15187, UNI EN 12720, UNI 8601, UNI 8606, UNI 9242, UNI 9300, UNI 10944;
- sedute UNI EN 1335-1/2/3, UNI EN ISO 105B02-X12, UNI EN ISO 12947-2, UNI EN 1728.

Ai sensi dell'art. 68-bis, tutti i prodotti offerti dovranno rispettare le specifiche tecniche di base di cui all'Allegato 2 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi" del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui si riporta di seguito un estratto.

LEGNO E MATERIALI A BASE DI LEGNO

Il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da fonti legali.

LEGNO RICICLATO

Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno costituenti il prodotto finito, non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata.

<i>Elemento/composto</i>	<i>mg/kg di legno riciclato</i>	<i>Elemento/composto</i>	<i>mg/kg di legno riciclato</i>
Arsenico	25	Mercurio	25
Cadmio	50	Cloro	1000
Cromo	25	Fluoro	100
Rame	40	Pentaclorofenolo	5
Piombo	90	Creosoto	0,5

PLASTICA

Tutte le parti di plastica di peso maggiore o uguale a 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale

sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 11469 "Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche".

RIVESTIMENTI SUPERFICIALI CON PRODOTTI VERNICIANTI

I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R62, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50, R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008. Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto6 fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso.

ADESIVI E COLLE

Il contenuto di COV negli adesivi pronti all'uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente7 .

REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

- a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:
 - x UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
 - x UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizionePrevenzione per riduzione alla fonte
 - x UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
 - x UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
 - x UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
 - x UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi
- b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

DISASSEMBLABILITÀ

Il mobile deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici. In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili.

Sempre nel rispetto dell'art. 68-bis e dell'Allegato 2 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi" del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il fornitore dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio dei prodotti per almeno 5 anni dalla data della fornitura; le parti di ricambio sono da considerarsi come facenti la medesima funzione degli elementi da sostituire.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare l'espletamento della fornitura affidata nella misura più idonea, sollecita ed efficiente, secondo la perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

In particolare la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo:

- a trasmettere la seguente documentazione:
 - il Piano di Sicurezza redatto coerentemente rispetto al proprio Documento di Valutazione dei Rischi;
 - la polizza assicurativa di cui all'art. 12 del presente Capitolato;
 - la dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 136/10 e smi;
- a dotarsi di tutte le attrezzature, in relazione all'entità della fornitura, atte ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato;
- alla prestazione di idonea manodopera specializzata, adeguatamente informata, formata ed addestrata, per l'esecuzione degli interventi previsti dall'appalto, compresi gli oneri riguardanti spese di trasferta, spese per l'impiego di attrezzature e strumentazioni ordinarie e speciali, noli di scale, ponteggi e macchine e spese varie per minuterie e materiali di consumo;
- a dotarsi di macchine ed attrezzature per l'espletamento della fornitura conformi alle norme di legge e mantenute in perfetto stato di sicura efficienza;

- ad assicurare ogni eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione della fornitura, per quanto di competenza della Ditta, anche se non espressamente prevista dal presente Capitolato;
- ad eseguire gli interventi a regola d'arte utilizzando materiali realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza previste nelle norme pubblicate dall'Ente Italiano di Unificazione (UNI);
- ad assumere ogni iniziativa sull'adozione di tutte le misure e sull'impiego di mezzi per evitare e prevenire infortuni. SSM SpA non assume nessuna responsabilità per danni eventualmente cagionati a personale della Società e a terzi, per infortuni che potessero verificarsi in dipendenza anche indiretta del presente appalto;
- a rispettare gli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori di cui D.Lgs. 81/08 e s.m.i;

si intendono inoltre comprese nel prezzo offerto dalla ditta appaltatrice, senza che essa possa sollevare eccezioni o richiedere compensi aggiuntivi di alcun tipo:

- attività di prelevamento, trasporto e scarico del materiale;
- trasporto e smaltimento del materiale di risulta;
- coordinamento delle attività, maestranze di tutti i fornitori e imprese che eventualmente concorreranno alla realizzazione dell'intervento;
- montaggio degli articoli;
- eventuali opere di assistenza elettrica o muraria;
- pulizie finali delle aree di esecuzione della fornitura.

ART. 6 – ONERI A CARICO DI SISTEMA SOSTA E MOBILITÀ

Si intendono a carico di SSM SpA i seguenti oneri:

- messa a disposizione della Ditta Appaltatrice dell'energia elettrica e dell'acqua necessarie allo svolgimento della fornitura;
- garanzia di accesso completo ai locali oggetto dell'installazione.

ART. 7 – INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti che sia possibile fornire per le vie brevi le società partecipanti potranno rivolgersi all'**Ufficio Tecnico di SSM SpA (telefono 0432.512820 int. 808 – orario ufficio 9,00 – 12,00)**.

ART. 8 – SUBAPPALTO

L'eventuale affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dal succitato articolo, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30%, è comunque ammesso previa richiesta scritta all'Azienda appaltante e successiva autorizzazione di quest'ultima.

La Ditta Appaltatrice resta in ogni caso responsabile, unitamente alla Ditta subappaltatrice, nei confronti di SSM SpA per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle attività da subappaltare.

Il pagamento al subappaltatore avverrà tramite la Ditta Appaltatrice. È fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

La Ditta è altresì obbligata a depositare il contratto di subappalto presso l'Azienda appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

ART. 9 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

La Ditta Appaltatrice assicura lo svolgimento del servizio mediante l'instaurazione, con gli operatori, di rapporti di lavoro subordinato.

In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e la Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora SSM SpA sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.

La Ditta appaltatrice si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;
- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l'aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l'aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare.

La Ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.

La Ditta Appaltatrice solleva SSM SpA da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta proveniente dal personale impiegato nel servizio.

In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per SSM SpA in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14.

ART. 10 – ONERI PER LA SICUREZZA

La ditta Appaltatrice è obbligata ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e smi di cui una copia è messa a disposizione per la consultazione durante la procedura di affidamento della fornitura. La ditta Appaltatrice dovrà altresì fornire, prima dell'inizio delle attività il proprio POS al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli adempimenti di competenza e non potrà accedere al cantiere senza l'approvazione del citato coordinatore.

Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto per l'esecuzione della fornitura. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell'art. 69 (in forza di quanto previsto dall'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d'appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

E' comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione della fornitura, presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto in sede di gara dovrà intendersi onnicomprensivo di ogni costo ed onere fiscale per l'esecuzione della fornitura a regola d'arte.

Il corrispettivo sarà pagato da SSM SpA successivamente al collaudo della fornitura ed all'emissione di regolare fattura da parte della Ditta Appaltatrice tramite bonifico bancario, sul conto corrente indicato dalla stessa, riportando nella causale del pagamento il codice CIG 6671264535. La liquidazione delle fatture sarà subordinata, altresì, alla verifica da parte di SSM SpA di regolarità contributiva (DURC) della Ditta Appaltatrice.

Qualora l'impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento di contributi, SSM SpA procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, pagamento che sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/10 e smi la Ditta Appaltatrice, assume pienamente l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti. Qualunque violazione di tale obbligo comporta il diritto-dovere di SSM SpA di recedere immediatamente dal contratto, ex art. 3 comma 8 Legge 136/10 e smi. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/10 e smi, la Ditta Appaltatrice dovrà inviare dichiarazione sostitutiva con l'indicazione del conto corrente dedicato per i pagamenti, le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, corredata di fotocopia di documento di identità del dichiarante.

ART. 12 - DANNI, RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

La Ditta Appaltatrice dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

I danni di qualunque genere causati dalla Ditta Appaltatrice o dal proprio personale sia a terzi che a impianti e attrezzature di SSM SpA dovranno essere prontamente denunciati senza alcuna eccezione.

La Ditta Appaltatrice è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o alle cose nello svolgimento del servizio di manutenzione, sollevando SSM SpA da ogni responsabilità.

La Ditta Appaltatrice dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale alla SSM SpA ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate da SSM SpA stessa.

La Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi, per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto e comprensiva dell'estensione di danni da incendio, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 13 – INADEMPIMENTI E PENALI

Nel caso in cui la fornitura sia svolta in maniera imprecisa, non accurata od a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, SSM SpA provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax invitando la Ditta Appaltatrice ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che la fornitura sia svolta con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato.

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte di SSM SpA casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna della fornitura:

- 100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto delle scadenze previste e programmate.

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo in pagamento.

Le penali potranno essere applicate fino ad un massimo pari al 10% dell'importo totale offerto, ferma restando la facoltà di SSM SpA di procedere, superati i 10 giorni di ritardo nella consegna, alla risoluzione del rapporto contrattuale con aggravio di spese a carico della ditta fatta salva la richiesta di ulteriori danni.

In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto della procedura SSM SpA potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell'Impresa Appaltatrice inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Qualora la Ditta Appaltatrice non faccia pervenire ad SSM SpA le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione di SSM SpA, quest'ultima potrà procedere all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, a spese e carico della Ditta inadempiente mediante trattenuta sul corrispettivo in pagamento.

Qualora nel corso del si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, SSM SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 14, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Ditta Appaltatrice del servizio sarà tenuta, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e smi, a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (compresi oneri per la sicurezza) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari all'importo stabilito con le modalità dettate dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e smi, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal

presente Capitolato e dal successivo contratto.

La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e smi dovrà prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di SSM SpA. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che SSM SpA abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di cui all'art. 113 c. 3 del D.Lgs. 163/06 e smi.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE). Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte di SSM SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, SSM SpA potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione delle attività da parte della Ditta Appaltatrice, non dipendente da causa di forza maggiore;
- mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato da SSM SpA.

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.

Si applica l'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e smi per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto.

ART. 16 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Qualora durante lo svolgimento della fornitura la Ditta Appaltatrice abbia accesso, anche occasionale o fortuito, a Dati Personali posseduti o gestiti da SSM SpA, è fatto espresso divieto alla stessa di utilizzare detti Dati per qualsiasi tipo di riproduzione, trattamento, diffusione o comunicazione a soggetti terzi.

In caso di violazione del presente impegno di riservatezza e non utilizzo dei Dati, comunque ottenuti, SSM SpA si riserva di intraprendere ogni azione a tutela dei propri diritti e/o risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 17 – CONTENZIOSO - FORO COMPETENTE

Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.